

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

RIFIUTI RADIOATTIVI

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente documento costituisce il capitolato speciale d'appalto regolante l'esecuzione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi, inclusa la fornitura dei contenitori necessari, prodotti dall'Asl di Pescara, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006.

Per l'affidamento di tale appalto l'ASL di Pescara (di seguito e per brevità indicata anche e solo come "ASL Pescara" e/o denominata anche "stazione appaltante" o "Amministrazione contraente") ha indetto la presente procedura al fine di selezionare un unico contraente (di seguito indicato anche e solo come "affidatario" e/o "appaltatore") con il quale si riserva di stipulare, all'esito della gara, specifico contratto avente ad oggetto l'affidamento alle condizioni risultanti dall'aggiudicazione.

Le categorie di rifiuti radioattivi prodotti dalle strutture sanitarie (di seguito definiti anche insediamenti), sono le seguenti.

ISOTOPO	TIPOLOGIA	RIFIUTI SOLIDI (Fustini da 60 lt)	RIFIUTI LIQUIDI (Fustini da 60 lt)	RIFIUTI BIOLOGICI (Fustini da 60 lt)
		Stima produzione annua		
Iodio 125	I/II categoria	23	13	
Iodio 131	I/II categoria	100		
Tecnezio 99m e Fluoro 18	I/II categoria	5		15

I quantitativi annuali sopra indicati devono essere considerati a titolo puramente indicativo e presuntivo, in quanto l'Azienda richiederà il servizio per le quantità effettivamente necessarie. Pertanto, la Ditta/Società aggiudicataria si impegna ad espletare il servizio, alle medesime condizioni economiche sino al limite del quinto del valore contrattuale, per quelle maggiori o minori quantità che dovessero essere richieste.

Il presente appalto deve intendersi a copertura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotte dalle Strutture aziendali, e fornitura dei relativi contenitori (fustini da 60 l).

Tutte le prestazioni devono essere eseguite a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. DEFINIZIONI

Rifiuto radioattivo. materiale prodotto o utilizzato nell'impiego pacifico dell'energia nucleare contenente sostanze radioattive e per il quale non è previsto il riutilizzo.

Insiementi. le strutture della ASL di Pescara, produttrici di rifiuti radioattivi.

Deposito di smaltimento. struttura naturale e/o artificiale adibita alla sistemazione dei radioattivi ai fini dello smaltimento.

Rifiuti solidi. rifiuti solidi contaminati da radionuclidi.

Rifiuti liquidi. rifiuti liquidi acquosi o organici contaminati da radionuclidi.

Rifiuti solidi o liquidi in doppia marcatura. saranno considerati della categoria cui appartiene il marcato a

concentrazione di attività più elevata in base alle classificazioni standard.

2. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di anni tre a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto. Il servizio potrebbe essere interrotto nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose e l'affidatario non accettasse di riallinearvisi,
- qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara.

Il contratto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Sarà preciso obbligo dell'appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l'Amministrazione appaltante.

Se, allo scadere del termine naturale del contratto, l'Stazione appaltante non avesse ancora concluso l'iter necessario all'aggiudicazione del contratto per il periodo successivo, l'aggiudicatario è obbligato a garantire la prosecuzione del contratto per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni contrattuali.

3. GESTIONE AMMINISTRATIVA

Ciascuna Struttura sanitaria, ai fini dell'organizzazione del ritiro dei rifiuti, comunicherà alla ditta aggiudicataria i seguenti dati: numero dei fustini da allontanare e, per ciascun fustino, la fase (liquida o solida), l'isotopo presente e l'attività totale ed il nominativo del responsabile della gestione dei rifiuti di che trattasi (incluso il loro corretto confezionamento nei contenitori forniti dall'appaltatore e la tenuta del registro di carico e scarico.

Presso ciascun insediamento è attivato un registro di carico e scarico per documentare la data di confezionamento, l'attività e la movimentazione dei rifiuti radioattivi.

Al momento del prelievo, il Responsabile o suo delegato compilerà e consegnerà all'incaricato dell'appaltatore i documenti necessari al ritiro ed al trasporto dei rifiuti, riportanti i dati identificativi del fustino e del suo contenuto.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza della normativa vigente in materia.

Il servizio dovrà comprendere il ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti in elenco all'art. 1 del presente capitolato, inclusa la fornitura di idonei contenitori a norma della capacità di 60 litri (che per i rifiuti liquidi dovrà prevedere un volume interno utile di 30 litri) determinata in base alle esigenze aziendali. L'appaltatore dovrà indicare all'atto della stipula del contratto il nominativo ed il recapito del responsabile dell'organizzazione del servizio.

L'appaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni in materia per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- la fornitura di idonei contenitori a norma della capacità di 60 litri, da adibire allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi presso le strutture aziendali, la movimentazione dei contenitori dai locali nei quali i rifiuti sono stoccati fino ai mezzi di trasporto ed il carico dei contenitori medesimi sui mezzi di trasporto, utilizzando, ove necessario, proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, utilizzando, per le operazioni di movimentazione e di trasporto, personale specializzato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);
- il ritiro dei rifiuti con automezzi provvisti delle autorizzazioni di legge;
- il trasporto dei rifiuti, con riguardo alla normativa vigente in base al rifiuto da trasportare: per i rifiuti con tempi di dimezzamento superiori ai 75 gg le attività di gestione degli stessi sono regolate dal D.lgs. n. 230/95 dove sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi e per il loro smaltimento nell'ambiente e i criteri fissati dal regolamento ADR (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) nel quale i radioattivi sono inclusi nella classe 7. Per tutti i rifiuti con emivita inferiori ai 75 gg che non sono considerati radioattivi (concentrazione < 1Bq/g), le normative di riferimento sono il D.lgs. 152/2006 e il DPR 254/2003;
- l'effettuazione del servizio di ritiro entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di prelievo, inoltrata tramite fax dalle Amministrazioni contraenti;
- i contenitori asportati ad ogni prelievo, devono essere reintegrati di volta in volta, per avere sempre una scorta di sicurezza;
- fornire eventuali ulteriori contenitori entro 6 giorni lavorativi a partire dalla data della richiesta inoltrata, tramite fax o email, dagli insediamenti;
- rilasciare la dichiarazione relativa all'assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento del servizio e dallo smaltimento dei rifiuti prelevati;
- il conferimento, entro l'anno di competenza, dei rifiuti prelevati solo presso impianti in possesso delle previste autorizzazioni al trattamento, condizionamento e smaltimento dei medesimi. Del conferimento, l'appaltatore dovrà fornire idonea documentazione, al fine di liberare le Committenti da ogni eventuale responsabilità;
- il rilascio della dichiarazione di avvenuto conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti prelevati;
- le informazioni di carattere burocratico-amministrativo;
- la collaborazione necessaria alla soluzione di eventuali problemi tecnici o organizzativi.

L'appaltatore sarà obbligato ad informare tempestivamente l'Amministrazione contraente dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo amministrativo o tecnico-operativo.

Per loro parte l'Amministrazione contraente dovrà garantire:

- la corretta gestione dei rifiuti radioattivi presso le sedi sopra individuate;
- la precisa indicazione di tutti i dati concernenti i rifiuti radioattivi stoccati;
- la compilazione della modulistica, fornita dall'appaltatore, prevista per il prelievo ed il trasporto dei rifiuti consegnati all'appaltatore.

5. FORNITURE ESSENZIALI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Premessa:

I contenitori per i rifiuti radioattivi dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare quanto richiesto dalla circolare n. 8 del 1965, emanata dal Ministero dei Trasporti e dalla Norma UNI 8128 e devono garantire le seguenti funzioni:

- costituire una valida barriera per il contenimento delle sostanze radioattive durante operazioni di riempimento, movimentazione e di eventuale stoccaggio nel deposito temporaneo;
- costituire, se del caso, uno schermo contro le radiazioni;
- garantire, per il trasporto, la tenuta secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il contenitore deve essere costruito con materiali di buona qualità compatibili con il contenuto e con il processo di condizionamento prescelto. Le caratteristiche meccaniche devono essere tali da garantire un'adeguata resistenza a fronte di urti o cadute che si possano verificare nell'impianto durante la movimentazione e il trasporto. Le superfici devono essere, ove necessario, facilmente decontaminabili.

Il contenitore deve, infine, fornire una adeguata resistenza alla corrosione della superficie esterna, essere, relativamente alla superficie interna, compatibile con il processo di condizionamento ed avere una forma tale da facilitare le operazioni di movimentazione al fine di ottimizzare gli spazi disponibili e le attrezzature di movimentazione, devono essere utilizzati, per quanto possibile, contenitori di tipo standard. Per la realizzazione di un corretto deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuto, in base alle esigenze delle Strutture, l'appaltatore dovrà fornire:

• **per i rifiuti solidi di I e II Categoria.**

- idonei contenitori, a norma, di capacità pari a 60 litri (il cui quantitativo sarà determinato in base alle esigenze delle Strutture sanitarie);
- in dotazione ai contenitori, un sacco di polietilene neutro ad alta densità per l'ulteriore contenimento della contaminazione presente e materiale assorbente;
- le etichette da apporre sui contenitori per l'identificazione dei medesimi ai fini del deposito temporaneo e del trasporto;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti;

• **per i rifiuti liquidi di I e II Categoria.**

- idonei contenitori a norma, di capacità pari a 60 litri (il cui quantitativo sarà determinato in base alle esigenze degli insediamenti) e dotati di un volume interno utile di 30 litri.
- le etichette da apporre sui contenitori per l'identificazione dei medesimi ai fini del deposito temporaneo e del trasporto;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti.

• **Schedatura ed etichettatura.** il personale della Ditta aggiudicataria preposto al ritiro del materiale radioattivo, deve verificare quanto di seguito descritto: su ogni contenitore devono essere indicati i radionuclidi principali presenti, le attività e le concentrazioni di radioattività per i diversi gruppi di radionuclidi, caratteristiche del rifiuto (es. vetreria del laboratorio, ecc.), la data di fine raccolta dei rifiuti, sigla di identificazione, la loro provenienza quindi l'ente produttore del rifiuto, la data prevista per lo smaltimento.

6. ESTENSIONI E MODIFICAZIONE DEL SERVIZIO

È facoltà dell'Amministrazione contraenti estendere, agli stessi patti e condizioni, l'appalto ad altre Strutture che, nel corso della validità dello stesso, abbiano ad entrare in funzione o abbiano bisogno del servizio in oggetto; ovvero modificare in diminuzione le stesse in conseguenza di dismissioni di locali o modificazioni funzionali dei medesimi. Il corrispettivo verrà determinato in entrambi i casi per analogia, in funzione della maggiore o minore quantità di rifiuti prodotti, utilizzando il prezzo per fustino offerto in sede di gara. Tali indicazioni, comprese quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi come norme di massima cui attenersi nell'esecuzione del servizio da svolgere.

L'Amministrazione contraente si riserva, tuttavia, la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

7. VALIDITA' DEI PREZZI

Il prezzo di affidamento del servizio è da intendersi fisso ed invariabile e quindi valido per tutta la durata del servizio. Decorso il primo anno contrattuale, potrà essere effettuata la revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs 163/2006, con riferimento alla variazione accertata dall'ISTAT (indice FOI), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La variazione, previo accertamento della regolarità della stessa, decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla richiesta da parte della ditta aggiudicataria, effettuata con raccomandata A.R. e non avrà efficacia retroattiva.

Il prezzo proposto dovrà, comunque ed in ogni caso, includere e si intenderà comprensivo di tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del servizio, a pena di esclusione dalla presente gara e/o revoca dell'affidamento.

8. NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA', RISCHI

1. Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. LA ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
3. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. LA ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all'atto della consegna o della resa del servizio;
4. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alla ASL.
5. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
6. L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di aggiornare le misure di prevenzione e protezione già prescritte nel Documento Unico di valutazione dei Rischi finalizzato ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,
- c) ad osservare e applicare il Documento Unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 81/2008 e il DUVRI allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente Servizio della ASL del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento,
- d) ad osservare ed applicare quanto prescritto dall'art. 23 della LR n. 38/2007.

Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni di fornitura o servizio egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi.

9. GARANZIE ASSICURATIVE

L'operatore economico affidatario sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali. L'Amministrazione contraente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni (comprese le malattie professionali) o altro che dovessero accadere al personale dell'operatore economico affidatario nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'operatore economico affidatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia chiamata a rispondere l'Amministrazione contraente, che fin d'ora si intende sollevata e indenne a ogni pretesa o molestia.

L'operatore economico affidatario si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità al riguardo.

L'operatore economico affidatario dovrà stipulare le seguenti polizze:

Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:

1) **Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O)** a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:

_ **Massimale Sezione RCT:** euro 2.500.000 per sinistro con il limite di:

_ euro 2.500.000 per danni a persone

_ euro 500.000 per danni a cose

_ **Massimale Sezione RCO (comprese malattie professionali):** euro 1.500.000 per sinistro con il limite di euro 500.000 per dipendente infortunato

_ **Durata:** pari a quella dell'appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale

La polizza dovrà prevedere, tra le altre, le seguenti clausole:

_ **Novero di terzi:** è considerata nel novero dei terzi l'Amministrazione contraente, verso la quale l'operatore economico affidatario, in caso di sinistro, non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa.

_ **Trasmissione di denuncia di sinistro:** qualora l'Amministrazione contraente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'assicurato è data alla stessa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

2) **Polizza di responsabilità civile professionale** volta a garantire l'operatore economico affidatario di quanto sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, **incluso il committente dell'attività**, in conseguenza di un atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività indicata nella descrizione del rischio assicurato.

La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:

_ **Massimale:** euro 500.000 per sinistro e per anno

_ **Durata:** pari a quella dell'appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale

Le coperture assicurative sopra richieste potranno essere previste quali sezioni di un unico contratto o con la stipula di due contratti separati. In ogni caso, beneficiarie delle polizze summenzionate dovranno essere entrambe le Amministrazioni contraenti.

I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell'operatore economico aggiudicatario, qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurati. Copia della/e suddetta/e polizza/e dovrà essere depositata presso l'Amministrazione contraente, prima della stipula del contratto.

Con riguardo alle coperture assicurative di cui sopra l'operatore economico affidatario si impegna:

1. a dare immediato avviso scritto all'Amministrazione contraente, con raccomandata AR, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto al/ai contratto/i presentato/i in sede di aggiudicazione, nonché comunicazione della naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza;

2. consegnare il documento comprovante l'avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo le scadenze previste dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

Qualora al verificarsi di cause di forza maggiore, l'operatore economico affidatario si trovasse nelle condizioni di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi, dovrà comunicarlo tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento. L'Amministrazione contraente si riserva, in tale ipotesi, l'applicazione delle penali, di cui all'art. 18, e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'operatore economico affidatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno/dei danni nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Amministrazione contraente è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle fatture in pagamento; **eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso** opponibili all'Amministrazione contraente e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.

La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo al servizio de quo.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'operatore economico affidatario presenterà a carico dell'Amministrazione contraente fatture posticipate, distinte (se del caso) per ciascuna struttura sanitaria, ove saranno indicate le prestazioni effettuate, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicati sul contratto o sull'ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. . Le fatture dovranno essere intestate alla specifica Amministrazione contraente – con l'indicazione delle Strutture produttrici dei rifiuti, corredate da idonea documentazione giustificativa, e precisamente:

- copia di tutta la modulistica compilata e firmata dal preposto dell'insediamento per il prelievo ed il trasporto del rifiuto;
- originale del certificato di consegna ad un impianto autorizzato di trattamento, condizionamento e smaltimento quale prova formale dell'assunzione di responsabilità relativamente ai rifiuti ritirati;
- originale della certificazione ufficiale da cui risulti che i rifiuti ritirati sono stati effettivamente oggetto di confino definitivo presso impianto autorizzato.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica della conformità della merce o della prestazione del servizio, da concludersi entro 30 dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, nonché della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

3. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di verifica di conformità, a mezzo mandato emesso dalla ASL, o entro il diverso termine indicato nel contratto. Nel caso di attrezzature il pagamento avverrà decorsi i 60 giorni dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole, o entro il diverso termine indicato nel contratto.

4. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture.

5. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti.

6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

11. CONTESTAZIONI E PENALITÀ

1. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

2. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

A. violazione degli obblighi contrattuali;

B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;

3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell'offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all'Impresa l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell'infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l'1 per mille (giornalmente) dell'importo netto contrattuale. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare la carenza riscontrata, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

B. Qualora le carenze di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:

- 3 contestazioni nel corso del 1° anno;
- 5 contestazioni nell'arco di un biennio;
- 7 contestazioni nel corso di un triennio;
- 9 contestazioni nell'arco di un quadriennio.

Il numero di contestazioni si riferisce alla ASL nel suo complesso e non ai singoli Ospedali e Distretti.

4. Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).

5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

6. In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

7. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio.

8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle

obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

9. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

10. L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

12. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.

2. La risoluzione del contratto avverrà:

- A. Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
- B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
- C. Mancato rispetto del termine *essenziale* ex art. 1457 del Codice Civile;
- D. Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
- E. Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
- F. Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
- G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
- H. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- I. Ai sensi dell'art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
- J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato.
- K. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
- M. In caso di esito negativo del periodo di prova;
- N. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
- O. Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
- P. Subappalto non autorizzato;
- Q. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;

- R. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- S. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- T. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- U. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490);
- V. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
- W. Forza maggiore,
- X. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 26.
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:
- A. si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l'originario affidatario), alla ditta migliore offerente ritenuta congrua dall'amministrazione (art. 140, D.Lgs 163/2006);
- B. provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
5. LA ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
- A. giusta causa,
- B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;
- Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio

6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.

In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

13: FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
3. Il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

14: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, con il concorrente aggiudicatario verrà stipulato il contratto relativi all'esecuzione dei servizi in appalto, con le modalità, i termini e con una della forme a tal fine richieste dall'art. 11 del D.lgs. 163/2006, non prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall'ultima comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, come per legge, salvo che nei casi in cui non vi siano controinteressati o in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto del contratto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento, autenticato nelle forme di legge, se non già agli atti di gara nel corso della procedura.

Formeranno parte integrante di ciascun contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e i seguenti documenti, anche se solo richiamati e non materialmente allegati allo stesso:

- il presente capitolato, disciplinare di gara ed i loro allegati;
- l'offerta economica formulata dal concorrente risultato aggiudicatario;
- la documentazione tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario;
- la cauzione definitiva;
- la/e polizza/e assicurativa/e.

Saranno a totale carico dell'affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla stipulazione del predetto contratto.

Preliminarmente e/o contestualmente alla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal momento in cui riceverà conforme richiesta, l'affidatario dovrà produrre la seguente documentazione, a pena di revoca dell'affidamento:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione in favore delle Amministrazioni contraenti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nell'art. 14;

2. idoneo documento comprovante la prestazione di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o beni delle Amministrazioni contraenti, che dovessero essere causati da macchinari e/o dipendenti durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto per un massimale in primo rischio indicato nell'art. 15;
3. ogni altro documento e/ attestazione che si dovesse rivelare eventualmente necessaria al fine delle verifiche prescritte dalla normativa vigente;

In ipotesi di revoca dell'affidamento l' Amministrazione contraente si riserva il diritto di valutare l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria sino al quinto.

15. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà indicare all'atto della stipula del contratto il nominativo ed il recapito del Responsabile dell'organizzazione del servizio.

Tutte le comunicazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice.

In caso di suo impedimento, l'appaltatore ne darà tempestiva notizia alle Amministrazioni contraenti, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

16. APPLICAZIONE LEGGE 196/2003

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l'offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all'acquisto;
7. E' possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall'art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all'acquisto.
8. L'aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l'art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.

- A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% riferita all'importo complessivo di aggiudicazione;
- B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l'impossibilità per l'aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell'appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
- C. E' vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
- D. L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra l'Impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
- E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l'ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui all'art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all'art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996 .
- G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall'appaltatore.
- H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all'Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
- I. L'impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
- J. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell'inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti

Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

K. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;

L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l'esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;

4. Tutti i rapporti saranno intrattenuti con l'aggiudicatario. La responsabilità dell'esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell'appaltatore.

5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l'affidamento della consegna delle merci a Corrieri.

6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

18. CESSIONE DEL CREDITO

1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione digitale comunicazione.

3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In materia si applica l'art. 117 del Codice degli Appalti.

19. FORZA MAGGIORE

1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.

2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni contrarie scritte della ASL, l'aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.

3. Previa autorizzazione della ASL, l'aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.

4. Qualora l'aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l'importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà oggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.

5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire il contratto.

20 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

- A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

- B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

- C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

- D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);

- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.

- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;

- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

21. NORME GENERALI E DI RINVIO

1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).

2. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale od alla lettera - invito che le richiama espressamente.